

IPOTESI DI PROGETTO DI LEGGE

PROGETTO GIUSTIZIA PENALE

LA RIFORMA DEL DIRITTO PENALE

Art. A

Principio informatore del progetto giustizia penale. Il principio informatore del progetto giustizia penale, corrisponde alla previsione di una sanzione da applicare a coloro che violano la legge penale, che sia caratterizzata dalle qualità proprie della misura di sicurezza.

L'obiettivo è allora quello di applicare nel diritto penale, solo misure di sicurezza, la cui funzione fondamentale è quella di costituire strumenti di emenda, di correzione per colui che ha violato la legge penale, al fine di poterlo reinserire nello ambiente sociale in cui vive e del quale ha violato le norme di convivenza che lo regolano.

La misura di sicurezza con carattere sanzionatorio, di intensità variabile e decrescente dall'inizio di applicazione al termine, ha allora la finalità prima di correggere i comportamenti antisociali, attraverso la rieducazione del reo che deriva dalle concrete misure a lui applicate con gli strumenti forniti dalla struttura sociale che lo Stato ha provveduto a costituire, soprattutto con gli uffici attività sociali ed uffici indigenti.

La stessa misura deve tendere a far comprendere concretamente al reo, di aver manifestato un comportamento antisociale, e a far insorgere in lui la volontà di rimediare al male commesso, proprio attraverso gli strumenti sanzionatori delle misure di sicurezza, che verranno indicati negli articoli seguenti.

Art. 1

Presupposti del progetto giustizia penale. I presupposti del progetto giustizia penale, sono costituiti dalla concreta operatività del progetto sicurezza, del progetto occupazione, del progetto imposizione fiscale, del progetto attività sociali, del progetto proprietà delle imprese e del progetto privatizzazione della pubblica amministrazione.

Ciò al fine di garantire alla misura di sicurezza che sostituisce la pena, la sua funzione di emenda, di correzione del comportamento di chi abbia violato la legge penale.

Art. 2

Primo presupposto: il progetto sicurezza. La realizzazione del progetto sicurezza è la prima condizione per la funzione della misura di sicurezza di educazione al comportamento sociale, di chi ha violato la legge penale.

Questo deriva dal fatto che con la realizzazione della rete capillare preventiva di volanti e di poliziotto di quartiere in ogni provincia dello Stato, si determina la prevenzione del crimine e la scoperta della quasi totalità delle violazioni commesse.

Ciò comporta la certezza dell'osservanza della norma penale da parte di tutti i cittadini e residenti nello Stato.

Condizione questa che determina l'efficienza dell'apparato di accertamento e prevenzione degli illeciti; e la certezza della attività sanzionatoria nei confronti di chi ha violato la norma penale; proprio perché tutti coloro che la infrangono devono essere soggetti ad azione sanzionatoria, grazie alla immediata e certa scoperta degli illeciti.

Con la prevenzione la deterrenza prodotta dalla presenza della norma penale, è massima; per cui chi delinque ha in sé una ferma volontà di infrangere la stessa, che deve essere punita dallo Stato, con misure che tendano a far comprendere al manchevole il suo comportamento antisociale; e quindi a fargli nascere la forza interiore per non violare più in futuro le norme medesime.

Il progetto sicurezza si pone allora come il presupposto operativo che impedisce al reato di manifestarsi, soprattutto con la prevenzione e quindi comporta la giustizia dell'applicazione della misura di sicurezza per quei soggetti, poco numerosi che hanno voluto intensamente violare la norma penale; per un loro atteggiamento antisociale ^{interno} cioè, più che per una causa derivante da cattive condizioni di vita economiche, sociali o ambientali.

Se la misura di sicurezza ha la funzione principale di emenda, di correzione; tale funzione è efficace solo se interessa tutti coloro che violano la legge penale e non invece se riguarda i pochi, che per errore da loro commesso o per l'inefficienza delle forze dell'ordine, vengono scoperti nella loro attività criminosa.

La funzione di emenda invece diventa efficace nei confronti di tutti, perché con una organizzazione efficiente della sicurezza, come è prevista dal progetto relativo, tutti coloro che commettono il reato o la loro quasi totalità, vengono scoperti celermente nella loro attività delinquenziali.

Anche per questo il progetto sicurezza costituisce un presupposto

per la realizzazione del progetto giustizia penale.

Il progetto sicurezza si pone anche come valido presupposto dello stesso, perché da una capillare rete preventiva, è possibile operare i controlli sull'esecuzione delle misure di sicurezza non detentive, come la libertà vigilata, l'obbligo o il divieto di soggiorno, la sorveglianza speciale, la semidetenzione, ecc.

Senza un sistema efficiente di controllo delle misure di sicurezza, non vi può essere un efficiente sistema di giustizia penale.

Art. 3

Secondo presupposto: Progetto occupazione. La realizzazione del progetto occupazione, per lo meno nelle sue fondamentali componenti, che comportano l'inizio dell'assorbimento per fasi delle sacche di disoccupazione, è il secondo presupposto del perseguimento dei fini del progetto giustizia penale.

Ciò perché la speranza e la concreta possibilità di un graduale assorbimento dei vari livelli di disoccupazione, toglie al movente, alle cause del crimine, quella spinta propulsiva che fa del reato grave, gravissimo e di media e minima entità, un evento inevitabile negli ordinamenti statali, non organizzati con strumenti di prevenzione operativa, sociale ed economica del crimine organizzato e della microcriminalità.

Art. 4

Terzo presupposto: progetto privatizzazione della pubblica amministrazione e proprietà delle imprese del settore privato. Altra condizione necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del progetto giustizia penale, è l'operatività del progetto privatizzazione della pubblica amministrazione (P.A.) e il progetto proprietà delle imprese.

La privatizzazione della P.A., nel primo caso, comporta una sufficiente efficienza della stessa, che determina la celerità e la funzionalità di tutti gli organi giudiziari.

Ciò comporta l'amministrazione della giustizia con celerità ed organicità, le quali permettono l'inflizione della misura di sicurezza in tempi brevi e tali da scongiurare tempi di attesa molto lunghi, che portano come conseguenza l'applicazione del procedimento di amnistia; il quale invece dovrà essere escluso con l'attuale riforma del C.P. e del C.P.P.; proprio grazie all'efficienza della struttura amministrativa giudiziaria e di quella degli organi giudicanti.

L'amnistia ~~richiede~~^{diviene} infatti un atto di ingiustizia riconosciuto per legge, che vanifica il potere correttivo delle pene

e delle misure di sicurezza attuali, riducendo il principio di giustizia e di uguaglianza della legge nei confronti di tutti, ad un mero enunciato teorico e ~~validamente~~ per quei casi in cui non si sia potuto applicare le sanzioni previste dalla legge penale, a causa del cattivo funzionamento burocratico e amministrativo degli organi giudiziari.

In secondo luogo il progetto proprietà delle imprese, stimolando la produttività del lavoro per il raggiungimento di valori più elevati, determina un aumento di occupazione e quindi la tendenza verso la piena occupazione.

Questa condizione determina la possibilità per colui che ha commesso gravi violazioni della legge penale, ~~attraverso il suo~~ ~~recupero~~ di essere recuperato alla vita sociale, attraverso il suo ravvedimento dimostrato in una attività lavorativa, che gli possa far dimenticare gli errori commessi, spesso a causa della convivenza in ambienti sociali degradati, anche per ragioni di indigenza economica e di disagio ambientale.

Il progetto occupazione inoltre con la sua operatività inizia ad assorbire le sacche di disoccupazione, soprattutto in quelle aree cittadine che sono più colpite dal degrado economico ed ambientale; e quindi permette di creare le condizioni per un recupero sociale, proprio attraverso il conferimento di una attività lavorativa a chi ha commesso il crimine anche per ragioni economiche.

Il progetto occupazione offre cioè a chi ~~delinque~~ delinque in modo più o meno grave, una alternativa alle attività delinquenziali; tali da allontanare la necessità di iniziare comportamenti illegali, per poter disporre di quei beni che costituiscono lo scopo e la ragione dell'esistenza dell'uomo.

Art. 5

Quarto presupposto: Progetto imposizione fiscale. Il quarto presupposto del perseguimento degli obiettivi principali del progetto giustizia è la realizzazione del progetto imposizione fiscale; proprio perché il grave comportamento sociale costituito dall'evasione fiscale, trova nel nostro ordinamento una carente regolamentazione, che induce spesso alle evasioni medesime; anche per gli alti tassi di imposizione che sono pretesi dall'amministrazione finanziaria, senza tuttavia disporre o voler disporre degli strumenti di accertamento fiscali, che sono la condizione prima per una corretta ed efficace funzione del prelievo fiscale.

Il progetto imposizione invece, creando un sistema equo di imposizione ed uno strumento di accertamento dei redditi variabili efficace, impedisce e costituisce una remora notevole per chi

è indotto ad evadere l'imposizione, conducendo così alla considerazione che chi non pagherà l'imposizione con il nuovo sistema, è colui che è animato dalla volontà antisociale e determinata di danneggiare la società con il suo mancato contributo economico.

Occorre allora una chiara ed efficiente normativa che preveda i casi di evasione e le misure che scongiurano il loro verificarsi per il futuro; proprio perché tutte le evasioni verranno accertate attraverso il lavoro del controllore fiscale e dell'investigatore fiscale. ~~Essa~~ Saranno inflitte per i colpevoli delle misure di sicurezza che ~~fanno~~ facciano ravvedere gli stessi nel loro comportamento antisociale, al punto da impedir loro altre violazioni dello stesso genere.

Art. 6

Quinto presupposto: Progetto attività sociali. Il progetto attività sociali e il progetto tutela dell'ambiente urbano prevedono la creazione di una struttura sociale in ogni ambito provinciale, secondo un coordinamento regionale e interregionale, che risolva i gravi casi di indigenza, i quali sono spesso causa di azioni delittuose della microcriminalità e della criminalità organizzata.

La struttura sociale così creata viene a costituire uno strumento valido per garantire la funzione di correzione della misura di sicurezza, anche per coloro che si trovano in condizioni di estremo disagio economico; proprio perché il crimine non sarà più necessario, in quanto nello Stato esistono strutture sociali, che permettono la sopravvivenza anche a chi è privo di mezzi di sostentamento, con la fornitura di pasti ogni giorno e di indumenti che proteggano dal freddo e da altre avversità atmosferiche.

Perciò la struttura sociale, con le tendopoli ed altri alloggi collettivi, garantisce anche agli indigenti un posto letto e la possibilità di fruire di servizi che permettano di condurre una vita civile agli indigenti.

Per cui la misura di sicurezza che dovesse essere applicata agli indigenti che delinquono, dovrà costituire una misura di correzione, perché le condizioni di vita che conferisce la struttura sociale, sono più agiate di quelle del carcere, ove il soggetto è privato della libertà personale per periodi determinati.

Art. 6 bis

Applicazione della presente normativa nei confronti degli evasori fiscali. Le norme previste dalla presente leggesi applicano entro

6 mesi dalla sua approvazione, a coloro che vengono condannati come evasori fiscali, secondo le nuove disposizioni del codice penale qui indicate.

La struttura sociale presso cui effettuare il lavoro sociale e i periodi di alternanza alla detenzione ~~XXXX~~ è costituita dalla comunità di recupero delle tossicodipendenze, i centri di assistenza per anziani e per handicappati, i centri di recupero per minori abbandonati dai genitori.

Tali centri sono quelli che vengono individuati dalle Prefetture di ciascun capoluogo di regione.

Per l'accertamento e l'inflizione delle misure di sicurezza a carico degli evasori fiscali, il giudice è affiancato da uno o più assistenti sociali, come viene indicato nella presente legge.

Lo stesso dicasi per i responsabili dei reati fallimentari e di bancarotta e dei reati contro la P.A. (pubblica amministrazione), commessi da chi è pubblico ufficiale, esercente un servizio di pubblica necessità o incaricato di pubblico servizio; ma secondo le norme del successivo articolo 6 ter.

Entro 3 anni dall'approvazione della presente legge e in relazione all'approvazione del progetto sicurezza, che deve portare alla realizzazione di una rete capillare di volanti e di poliziotto di quartiere in ogni provincia, le norme della presente legge relative all'inflizione delle sanzioni pecuniarie per i reati depenalizzati, vengono applicate anche a tutti coloro che svolgono una attività lavorativa stabile, essendo dipendenti privati e dipendenti pubblici.

La depenalizzazione in questo caso ha valore solo in funzione della previsione delle nuove sanzioni pecuniarie, che si aggiungono alle pene previste dalle pene vigenti. Vengono applicate altresì le nuove pene accessorie.

Entro 5 anni dalla data di cui sopra le norme in argomento, relative alla inflizione delle misure di sicurezza, si applicano a tutti gli altri soggetti; in funzione dell'approvazione del progetto attività sociali, imposizione fiscale, occupazione e privatizzazione, approvati almeno due anni prima.

Entro tale data se i progetti indicati sono approvati da almeno due anni, hanno valore e trovano applicazione le nuove norme del codice penale, relative alla depenalizzazione dei reati, con la previsione di nuove sanzioni pecuniarie e misure di sicurezza detentive.

Il riferimento dei responsabili dei reati fallimentari e di bancarotta e dei reati contro la P.A. attiene all'applicazione delle nuove sanzioni pecuniarie e delle pene accessorie, mentre continueranno ad essere applicate le attuali pene detentive.

Art. 6 ter

Sperimentazione. Il nuovo sistema penale viene adottato completamente entro 5 anni dall'approvazione della presente legge, con la preventiva attuazione del progetto sicurezza, imposizione fiscale, attività sociali, privatizzazione della pubblica amministrazione e occupazione.

Dopo tale data la nuova normativa penale viene sperimentata per tre anni, nei quali viene considerato l'aumento o la diminuzione dei reati e della loro gravità.

Se si verificherà una diminuzione del fenomeno delittuoso, il sistema viene adottato definitivamente; se invece tale diminuzione non sussistesse; in relazione all'~~ammontare~~ entità dell'aumento dei fatti delittuosi, vengono raddoppiati i tempi di custodia in carcere e dimezzati i tempi di assegnazione al servizio sociale, per lo espletamento di lavoro sociale di carattere educativo.

Se si verificasse lo stesso l'aumento dei fatti delittuosi, le misure di sicurezza alternative alla detenzione verrebbero eliminate e mantenute solo quelle detentive e le nuove sanzioni pecuniarie.

Art. 6 quater

I sottoposti a misure di prevenzione. Coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione secondo la normativa di cui alla legge 327 del 1988, vengono assoggettati all'applicazione delle misure di sicurezza previste nella presente legge, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.